



AUTORITÀ DEMANIALE DI LECCO

Settore Ambiente, Pianificazione e Sviluppo Territoriale
Servizio Demanio Idrico e Lacuale



REGOLAMENTO COMUNALE DEL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

(Legge Regionale 29 ottobre 1998 n. 22 e s.m.i.)

Approvato con Delibera di C.C. N. 79 del 20 novembre 2006,
modificato con Delibera di C.C. N. 36 del 2 luglio 2007 e con Delibera di C.C. N. 12 del 16/02/2009

INDICE

“DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DEL DEMANIO LACUALE”	3
ART. 1 – ART. 6 - ABROGATI	3
ART. 7 Concessione temporanea.....	3
ART. 8 – Art. 10 ABROGATI.....	3
ART. 11 Rinnovo delle concessioni	3
ART. 12 – ART. 29 ABROGATI.....	4
“DISCIPLINA PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI SPAZI ACQUEI AI FINI DI ORMEGGIO IN CAMPI BOA”	5
ART. 30 Oggetto	5
ART. 31 Assegnazione degli spazi acquei per ormeggio.....	5
ART. 32 Modalità di presentazione delle domande.....	5
ART. 33 Riserva dei posti d’ormeggio.....	6
ART. 34 Precedenze nell’ assegnazione dei posti d’ormeggio.....	6
ART. 35 Modalità di assegnazione degli spazi acquei	6
ART. 36 Graduatoria e pubblicità	6
ART. 37 Adempimenti degli assegnatari	7
ART. 38 Concessione d’ormeggio in campi boa.....	7
ART. 39 Canoni di concessioni	8
ART. 40 Decadenza della concessione.....	9
ART. 41 Norme per l’esercizio della concessione.....	10
ART. 42 Disciplina degli ormeggi.....	11
ART. 43 Rimozione delle imbarcazioni.....	11
ART. 44 Vigilanza.....	12
ART. 45 Gare e altre manifestazioni nautiche.....	12
ART. 46 Domanda di autorizzazione delle manifestazioni nautiche	12
ART. 47 Procedura di autorizzazione delle manifestazioni nautiche	13
ART. 48 Norma Transitoria.....	14
“ SPESE DI GESTIONE”	15
ART. 49 Spese di gestione	15

PARTE PRIMA

“DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DEL DEMANIO LACUALE”

ART. 1 – ART. 6 - ABROGATI

Integralmente sostituiti da D.G.R. n. 8/7967 del 6/08/2008 “Direttive per l’esercizio della delega di funzioni amministrative ai Comuni e alle loro gestioni associate in materia di demanio della navigazione interna – Modifiche alla D.G.R. n. 10487/2002”.

ART. 7 Concessione temporanea

1. Le concessioni temporanee sono provvedimenti finalizzati ad uso esclusivo per periodi molto brevi e non comportano alterazioni o modifiche ai beni concessi (es. giostre, attrazioni e strutture per fiere, sagre o festività)
2. Le concessioni temporanee non possono avere durata superiore a 1 (un) anno salvo proroga motivata comunque non superiore ad un ulteriore 1 (un) anno.
3. Il canone concessorio è proporzionalmente ridotto, tenuto conto del tempo di concessione effettiva, fatta salva la prescrizione del canone minimo.

ART. 8 – Art. 10 ABROGATI

Integralmente sostituiti da D.G.R. n. 8/7967 del 6/08/2008 “Direttive per l’esercizio della delega di funzioni amministrative ai Comuni e alle loro gestioni associate in materia di demanio della navigazione interna – Modifiche alla D.G.R. n. 10487/2002”.

ART. 11 Rinnovo delle concessioni

1. La domanda per il rinnovo delle concessioni demaniali, deve essere presentata, correlata dai documenti attestanti precedenti autorizzazioni o concessioni, al competente ufficio dell’Autorità Demaniale:
 - a. per le concessioni temporanee almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della stessa;
 - b. per le altre tipologie di concessione almeno 180 (centottanta) giorni prima;
2. Nel caso il concessionario richieda il rinnovo, secondo le condizioni di cui al precedente comma 1, il “c.d. diritto di insistenza” può assumere rilievo, a discrezione dell’Autorità Demaniale, solo subordinatamente al rispetto dei seguenti presupposti:
 - a. idonea pubblicizzazione della procedura, , in modo da consentire agli altri interessati di esplicitare le proprie opportunità concorrenziali in contrapposizione al titolare della concessione in scadenza;
 - b. effettiva equipollenza delle condizioni offerte dal concessionario e dagli altri aspiranti sul piano della rispondenza agli interessi pubblici.
3. Qualora siano state apportate modifiche all’area dovrà essere prodotta apposita documentazione nelle forme previste dagli articoli precedenti.
4. Nel caso di assenza di variazioni rispetto alla concessione originaria, non va presentata alcuna documentazione, ma la domanda deve contenere la dichiarazione di non modificazione dello stato dei luoghi e del tipo uso; l’Autorità Demaniale può richiedere integrazioni motivate della documentazione se ritenuto necessario ai fini del completamento dell’istruttoria relativa alla pratica.
5. Per le domande di rinnovo presentate entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, vige il regime di “prorogatio” per il periodo intercorrente tra la scadenza della concessione e il rinnovo o diniego.
6. Il concessionario in regime di “prorogatio” può continuare ad usufruire dell’area demaniale versando il canone dovuto per l’intera annualità; in caso sia espresso diniego al rinnovo entro il primo semestre di uso

del bene demaniale in regime di "prorogatio", il concessionario ha diritto al rimborso di metà dell'annualità versata a condizione che l'area venga resa all'Autorità Demaniale entro i primi sei mesi dalla scadenza.

ART. 12 – ART. 29 ABROGATI

Integralmente sostituiti da D.G.R. n. 8/7967 del 6/08/2008 "Direttive per l'esercizio della delega di funzioni amministrative ai Comuni e alle loro gestioni associate in materia di demanio della navigazione interna – Modifiche alla D.G.R. n. 10487/2002".

PARTE SECONDA

“DISCIPLINA PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI SPAZI ACQUEI AI FINI DI ORMEGGIO IN CAMPI BOA”

ART. 30 Oggetto

1. Il presente Regolamento a far data dalla sua approvazione, stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione e di gestione degli spazi acquei per ormeggio, facenti parte degli adempimenti previsti per l’esercizio della delega di funzioni amministrative conferite in materia di navigazione interna e demanio lacuale.

ART. 31 Assegnazione degli spazi acquei per ormeggio

1. L’Autorità Demaniale assegna gli spazi acquei per ormeggio previa pubblicazione di apposito bando predisposto secondo le indicazioni contenute nel presente Regolamento, ed approvato con Determina del Direttore del competente Settore.
2. La richiesta di assegnazione dello spazio acqueo per ormeggio non impegna l’Autorità Demaniale al rilascio della concessione.
3. Il bando per l’assegnazione degli spazi acquei per ormeggio deve essere pubblicato all’Albo Pretorio dell’Autorità Demaniale e sul sito internet del Comune di Lecco per almeno 20 (venti) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di affissione/pubblicazione.
4. Il bando contiene:
 - a. contingente degli spazi acquei da assegnare con l’indicazione delle zone di destinazione;
 - b. durata d’assegnazione dei posti d’ormeggio;
 - c. modalità e termini per la presentazione delle domande;
 - d. casi di esclusione delle domande dalla graduatoria di assegnazione;
 - e. procedure di assegnazione degli spazi acquei, criteri di precedenza e di formazione della graduatoria e pubblicità;
 - f. richiamo alle norme per l’esercizio della concessione;
 - g. responsabilità dell’Autorità Demaniale e degli assegnatari;
 - h. controlli e vigilanza, come da art. 44 del presente Regolamento;
 - i. autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., nelle misure di cui al Regolamento comunale vigente in materia;
 - j. eventuali ulteriori informazioni che il Direttore del competente Settore ritiene opportuno rendere note.

ART. 32 Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda per la concessione dell’ormeggio è presentata dal proprietario dell’unità di navigazione, in bollo su apposito modulo predisposto dall’Autorità Demaniale, compilato in ogni sua parte, ed entro i termini previsti dal relativo bando, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata direttamente a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Lecco.
Il recapito a mezzo posta della domanda rimane, anche in caso di sciopero, ad esclusivo rischio del mittente il quale nulla avrà ad opporre qualora la domanda stessa non giungesse a destinazione entro il termine fissato nel bando.
2. Il richiedente deve versare le spese di istruttoria di cui all’art. 49 del presente Regolamento.
3. Il richiedente deve essere il proprietario dell’imbarcazione; in caso di più proprietari, la domanda deve essere presentata da uno solo di questi e devono essere dichiarati i nominativi degli altri.
4. Per le imbarcazioni da diporto:

- a. ogni busta deve contenere una sola domanda;
- b. ogni richiedente può presentare istanza per una sola imbarcazione;
- c. è ammessa la concessione di un solo posto d'ormeggio per nucleo familiare.

ART. 33 Riserva dei posti d'ormeggio

1. L'Autorità Demaniale riserva ai residenti nel Comune di Lecco una quota degli spazi acquei per l'ormeggio fino al 50% dei posti barca disponibili.
2. Le richieste dei residenti, eccedenti la riserva del 50%, concorrono con gli altri soggetti all'assegnazione dei posti residui.
3. Il bando di assegnazione disciplinerà, previo parere della commissione consiliare competente, i criteri e le modalità di assegnazione dei posti barca richiesti dai soggetti diversi dalle persone fisiche.

ART. 34 Precedenze nell' assegnazione dei posti d'ormeggio

1. Per assegnare gli spazi acquei per ormeggio in campi boia l'Autorità Demaniale si riserva la facoltà di includere tra le categorie a precedenza le unità di navigazione di cui all'art.135 agli effetti 148 dell'Allegato 1 "Direttive in materia di demanio della navigazione interna" alla D.G.R. 6/08/2008 n. 8/7967 e s.m.i.
2. Per ogni zona individuata per l'ormeggio di imbarcazioni il competente Direttore di Settore, sulla base delle caratteristiche peculiari, storiche, di opportunità e di fruizione turistica dell'area stessa, si riserva di individuare, ulteriori criteri di precedenza, che saranno esplicitati nel bando, ed elencati in ordine di priorità di assegnazione, oltre a quelli di cui al precedente comma 1.

ART. 35 Modalità di assegnazione degli spazi acquei

1. Per le operazioni di definizione della graduatoria è costituita apposita Commissione, presieduta dal Direttore del competente Settore o da un suo delegato, composta da:
 - a. il Direttore del competente Settore con funzione di presidente;
 - b. il Responsabile del procedimento con funzione di componente;
 - c. un funzionario tecnico con funzione di componente;
 - d. un dipendente di ruolo con funzioni di verbalizzante e di segretario;
2. La Commissione si riunisce per l'apertura delle buste presso Sede del Comune di Lecco, in data e con orari che saranno resi noti mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Lecco; i lavori per la formazione della graduatoria di assegnazione proseguiranno nelle giornate successive qualora fosse necessario.
3. Entro il termine di 20 (venti) giorni successivi e decorrenti dalla data di inizio dei lavori della Commissione, la stessa può richiedere, il completamento delle domande.
4. Entro i successivi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, l'interessato potrà effettuare le integrazioni alla domanda.
5. Per la formazione della graduatoria, oltre alle precedenze di cui all'art. 34 del presente Regolamento, nel bando vengono definiti dei criteri di assegnazione, applicati nell'ordine in cui vengono elencati e nei seguenti casi:
 - a. la domanda di posti nell'ambito di ciascuna delle categorie a precedenza di cui all'art. 34 è superiore all'offerta;
 - b. le categorie a precedenza di cui all'art. 34 non esauriscono i posti d'ormeggio e pertanto con tale modalità vengono assegnati i posti residui ai non aventi diritto a precedenza.

ART. 36 Graduatoria e pubblicità

1. Dopo l'esperimento delle procedure per l'assegnazione degli spazi acquei per ormeggio, il Direttore del competente Settore approva con Determina la GRADUATORIA FINALE e la LISTA delle DOMANDE

RESPINTE, che vengono affisse all'albo Pretorio e pubblicate sul sito internet del Comune di Lecco, nei giorni immediatamente successivi alla suddetta approvazione e per almeno almeno 20 (venti) giorni consecutivi, decorrenti dalla stessa.

2. La graduatoria resta in vigore per 6 (sei) anni dall' approvazione, per l'assegnazione dei posti che si rendessero via via disponibili esclusivamente nelle aree individuate dal bando; al termine di tale periodo la stessa perde efficacia; tutti i posti barca verranno pertanto riassegnati mediante nuova procedura di bando, in ossequio a quanto disposto dal presente Regolamento, al quale tutti gli interessati (concessionari e non) avranno facoltà di partecipare mediante presentazione di nuova domanda secondo i criteri e le modalità che nello stesso saranno dichiarati.

ART. 37 Adempimenti degli assegnatari

1. In seguito all'approvazione della graduatoria di cui al precedente art. 36, comma 1, l'Autorità Demaniale invia agli assegnatari, tramite raccomandata A/R, una comunicazione contenente la proposta definitiva di assegnazione dell'ormeggio, unitamente a copia del presente Regolamento (estratto relativo alla parte II) ed a modalità e termini per la corresponsione del canone concessorio, di cui al successivo art. 39 del presente Regolamento, e per il ritiro del contrassegno da apporre sull'imbarcazione.

2. Il pagamento del canone verrà considerato come espressa accettazione del posto proposto, ritenuto idoneo dall'aggiudicatario, e darà diritto esclusivamente all'occupazione di quel determinato spazio alle condizioni e ai termini previsti dal presente Regolamento.

3. Qualora un assegnatario rinunci all'ormeggio assegnato, deve darne comunicazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta, in modo che quest'ultimo venga assegnato al primo richiedente che abbia la precedenza nella graduatoria in base alla dimensione dello spazio acqueo reso disponibile, pena il pagamento della prima annualità del canone d'ormeggio; qualora la motivazione della rinuncia sia legata alle caratteristiche del posto assegnato, l'Autorità Demaniale potrà proporre, se disponibile, un altro ormeggio; in caso contrario la domanda andrà inserita in lista d'attesa.

4. Gli assegnatari degli ormeggi devono provvedere al pagamento degli oneri connessi entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della proposta di assegnazione dei posti stessi.

5. In caso di mancato pagamento del canone nei termini indicati al comma 4 del presente articolo viene meno il diritto all'assegnazione, senza alcun ulteriore provvedimento dell'Autorità Demaniale.

6. Entro e non oltre i successivi 20 (venti) giorni dall'avvenuto pagamento del canone, il concessionario dovrà far pervenire, all'ufficio indicato nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, l'attestazione del bollettino di versamento dello stesso, per il ritiro del contrassegno da apporre sull'imbarcazione.

7. Il contrassegno rilasciato dall'Autorità Demaniale agli assegnatari dell'ormeggio deve essere obbligatoriamente esposto a bordo a cura del proprietario dell'unità di navigazione, in modo che sia visibile anche da terra; il concessionario dovrà avere l'avvertenza di non applicarlo su parti mobili (telo di protezione, motore); deve altresì essere esposto, ben visibile, sulla boa eventualmente assegnata.

8. Durante il primo anno di validità del presente bando non sarà possibile la sostituzione dell'unità di navigazione per cui è presentata la domanda, mentre per gli anni successivi sarà cura dell'Autorità Demaniale valutare eventuali richieste di sostituzione del natante.

ART. 38 Concessione d'ormeggio in campi boa

1. L'Autorità Demaniale provvede al perfezionamento delle aggiudicazioni mediante emissione di un provvedimento di concessione d'ormeggio per le assegnazione per le quali è stato effettuato il pagamento del canone di cui al successivo art. 39 del presente Regolamento;

2. Il provvedimento di concessione:

a. è sottoscritto dalle parti;

- b. contiene le condizioni di validità della concessione e di decadenza della stessa, la durata, l'importo del canone da corrispondere, la disciplina degli ormeggi, e ogni altra condizione che l'Autorità Demaniale riterrà opportuno inserire.
3. Il rapporto concessorio prevede sempre il versamento del deposito cauzionale, di cui all'art. 49 del presente Regolamento, determinato ai sensi dell'art. 11, comma 3-quinquies della L.R. 22/98, a titolo di garanzia per l'assegnazione dell'ormeggio; l'importo dovrà essere versato all'atto della sottoscrizione del disciplinare.
4. Il deposito cauzionale potrà essere restituito a richiesta, da presentarsi entro 6 (sei) mesi dal termine della concessione, in base alle condizioni dell'ormeggio assegnato allo scadere della concessione.
5. La concessione degli spazi acquei per ormeggio ha la durata massima di 6 (sei) anni successivi e continui a decorrere dalla data di approvazione della graduatoria di cui all' art. 36, comma 1 del presente Regolamento.
6. Qualora si rendesse disponibile un posto d'ormeggio, in corso di validità della graduatoria di cui al precedente art. 36, comma 1 del presente Regolamento, l'avente diritto in lista d'attesa, diventerà concessionario per il periodo di tempo residuo alla scadenza dei 6 (sei) anni e l'Autorità Demaniale provvederà all'emissione di un provvedimento di concessione a favore dello stesso.
7. La concessione decade automaticamente allo scadere della validità della graduatoria di assegnazione di cui all'art. 36, comma 1 del presente Regolamento, fissata in 6 (sei) anni, senza ulteriore provvedimento da parte dell'Autorità Demaniale.

ART. 39 Canoni di concessioni

1. La concessione per l'ormeggio di unità di navigazione è rilasciata a fronte del pagamento di un canone commisurato al valore dello spazio occupato dall'unità medesima secondo il criterio del rettangolo dato dalla "lunghezza fuori tutto per la larghezza fuori tutto dell'imbarcazione" con il minimo tariffario previsto dalla normativa vigente.
2. Sulla base dei valori stabiliti dalla normativa vigente, l'Autorità Demaniale determina con proprio atto le tariffe dei canoni concessori, riservandosi di applicare agli stessi un incremento fino ad una misura massima del 30 % (ai sensi dell'art. 11, comma 3-ter della l.r. 22/1998 e art. 47 dell'Allegato 1 "Direttive in materia di demanio della navigazione interna" alla D.G.R. 6/08/2008 n. 8/7967), differenziando altresì il corrispettivo a mq, in base alla località e alla posizione di ormeggio.
3. Gli importi dovranno essere indicati nel bando di assegnazione, con la precisazione della località di riferimento.
4. I canoni sono assoggettati a revisione annuale calcolata dall'Istituto Centrale di Statistica.
5. Il canone deve essere corrisposto annualmente dall'assegnatario dell'ormeggio, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, ad esclusione del primo canone che segue la modalità di cui all'art. 37 comma 4 del presente Regolamento.
6. Per quanto riguarda la prima annualità, il canone di concessione d'ormeggio è dovuto:
 - a. per intero (12 mesi) se l'assegnazione è effettuata nel primo semestre dell'anno solare;
 - b. per mezza annualità (6 mesi) se l'assegnazione è effettuata nel secondo semestre dell'anno solare.
7. Nel caso in cui il concessionario sia la stessa Autorità Demaniale, i soli oneri concessori da contemplare nel disciplinare sono quelli dovuti alla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 11, comma 3 della L.R. 29/10/1998 n.22 e s.m.i..
8. Il mancato pagamento di una annualità del canone in corso di concessione verrà inteso come rinuncia alla stessa che decade agli effetti del successivo art. 40, comma 1, lett. d, del presente regolamento senza ulteriore provvedimento da parte dell'Autorità Demaniale.
9. In caso di rinuncia all'ormeggio da parte del concessionario la cessazione del rapporto concessorio avrà effetto immediato senza rimborso del canone versato.
10. La decadenza della concessione, per le motivazioni di cui al successivo art. 40 non produce effetti sul canone di concessione versato, e pertanto non prevede la restituzione delle annualità già corrisposte.

11. L'importo del canone corrisposto si riferisce unicamente all'occupazione del posto d'ormeggio; qualora l'Autorità Demaniale attivi servizi aggiuntivi, questi saranno a pagamento.

ART. 40 Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata, previa diffida a procedere inviata tramite raccomandata A/R nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa, per i seguenti casi previsti dal Codice della Navigazione (art. 47, R.D. 30/03/1942 n. 327):

- a. per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;
- b. per non uso continuato (per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni consecutivi, senza che sia stata resa motivazione all'Autorità Demaniale) durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso;
- c. per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;
- d. per mancato pagamento del canone di concessione (come da art. 39, comma 8 del presente Regolamento), senza alcun ulteriore provvedimento dell'Autorità Demaniale;
- e. per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione senza autorizzazione dell'Autorità Demaniale;
- f. per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti;

Ed inoltre può essere dichiarata, con le medesime modalità, nei seguenti casi stabiliti dall'Autorità Demaniale:

- g. ormeggio di unità di navigazione diversa da quella dichiarata nella domanda senza formale autorizzazione dell'Autorità Demaniale;
- h. scambio di posto d'ormeggio tra assegnatari senza formale autorizzazione dell'Autorità Demaniale o ormeggio senza titolo concessorio;
- i. comportamenti volontari o di imperizia che provochino danneggiamenti a persone, imbarcazioni, strutture d'ormeggio e altro, senza che si sia provveduto al risarcimento nei termini previsti dal codice civile;
- j. dichiarazioni false atte a certificare il possesso di requisiti al fine di ottenere la concessione;
- k. perdita dei requisiti previsti nell' art. 34 dal presente Regolamento per l'assegnazione con titoli preferenziali (in tale caso la decadenza ha effetto dal 31 dicembre dell'anno solare cui si riferisce la concessione);
- l. ormeggio della barca oltre i limiti della concessione, occupando anche parzialmente o con cavi d'ormeggio, gli spazi concessi ad altri o quelli di uso comune;
- m. modifica permanente o manomissione delle strutture d'ormeggio; eventuali ulteriori anelli, cime, catene, dovranno essere rimosse al termine della concessione, senza compromettere la struttura di ormeggio originaria, che dovrà essere lasciata libera, nelle condizioni in cui è stata assegnata, pena il pagamento delle spese di ripristino;
- n. mantenimento in cattivo stato d'uso dell'imbarcazione con particolare riferimento alle modalità d'ormeggio, alla pulizia e allo svuotamento dello scafo dall'acqua piovana o da infiltrazioni tali da rendere pericoloso l'ormeggio ad altre imbarcazioni e/o malsano l'ambiente;
- o. svuotamento delle acque di sentina oleose (ex art. 11-quater, comma 1, lett. a della L.R. 22/98 e s.m.i.);
- p. il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o di acque di sentina (ex art. 11-quater, comma 1, lett. b della L.R. 22/98 s.m.i.);
- q. lo scarico di residui di combustione di oli lubrificanti, di acque di lavaggio, o di ogni altra sostanza pericolosa o inquinante dall'unità di navigazione (ex art. 11-quater, comma 1, lett. c della L.R. 22/98 s.m.i.);

- r. assenza del contrassegno di identificazione valido sull'imbarcazione o posizionamento non visibile dalla terraferma;
 - s. ogni altro caso di interesse pubblico previsto dalle leggi vigenti.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, l'Autorità Demaniale può accordare una proroga al concessionario, non superiore a 90 (novanta) giorni oltre il termine previsto, per i dovuti adempimenti, a seconda della tipologia di violazione.
 3. Le inadempienze e i comportamenti di cui al precedente comma 1, sono rilevate e accertate dagli addetti alla vigilanza, di cui al successivo art. 44 del presente Regolamento e notificate all'interessato.
 4. Nei termini di legge, l'interessato può presentare le sue controdeduzioni tramite comunicazione formale.
 5. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma 4, senza che sia pervenuta alcuna comunicazione o siano state ripristinate le condizioni di regolarità, il trasgressore è tenuto a rimuovere l'imbarcazione (ad eccezione del caso di cui al comma 1, lett.k, risarcire eventuali danni cagionati e nel caso la trasgressione riguardi quanto al comma 1, lett. o, p, q, pagare la sanzione amministrativa pecuniaria (ex art. 11-quater, comma 5 della L.R. 22/98 e s.m.i.).
 6. In caso il trasgressore non provveda alla rimozione dell'imbarcazione, si procederà d'ufficio, come da art. 44 del presente Regolamento, con recupero delle spese sostenute per la rimozione e la custodia forzata dell'imbarcazione che saranno poste in carico allo stesso.

ART. 41 Norme per l'esercizio della concessione

1. La vendita dell'unità di navigazione non comporta per l'acquirente il diritto d'occupazione del posto di ormeggio; tale alienazione comporta, per il concessionario, l'obbligo della comunicazione di rinuncia, la restituzione del contrassegno e la conseguente perdita del posto di ormeggio assegnato.
2. La sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di concessione, prevista nei termini di cui all'art. 37, comma 8, deve essere comunicata all'Autorità Demaniale, pena la decadenza della concessione (come da precedente art. 40, comma 1, lett. g), con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data prevista per la sostituzione, per la variazione dei canoni d'uso e per l'eventuale rilascio del nuovo contrassegno; la conservazione del posto d'ormeggio assegnato è subordinata alla verifica d'ufficio della nuova unità di navigazione, la quale deve mantenere le caratteristiche della precedente unità di navigazione e dimensioni compatibili con lo spazio acqueo concesso.
3. La sostituzione dell'unità di navigazione è consentita solo in seguito al parere favorevole dell'Autorità Demaniale, con cui si riassume il posto d'ormeggio e si ridetermina il canone, al pagamento dello stesso e al ritiro del nuovo contrassegno.
4. In caso di morte del concessionario, il diritto all'ormeggio viene trasferito ad uno degli eredi nuovi proprietari dell'unità di navigazione, che presenterà all'Autorità Demaniale specifica richiesta di subentro, a fronte della quale la stessa provvederà al cambio di titolarità del provvedimento di concessione.
5. L'ormeggio abusivo, ovvero senza titolo concessorio o protratto oltre la scadenza della concessione, comporta l'applicazione di quanto previsto all'art. 40, commi 3 e successivi.
6. Agli attuali concessionari non è consentito dal presente Regolamento presentare istanze di rinnovo per il mantenimento della concessione per un periodo superiore a quello di validità della graduatoria di assegnazione, ovvero della concessione, pari a 6 (sei) anni, come da art. 38 comma 5 del presente Regolamento.
7. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione di ormeggio in essere, può inviare formale istanza di rinuncia all'Autorità Demaniale, indicando gli estremi della concessione stessa, ovvero può astenersi dal pagamento del canone per l'annualità in corso, entro il termine stabilito all'art. 39, comma 5 del presente Regolamento, con l'effetto di cui all'art. 39, comma 8; la rinuncia implica quanto all'art. 39, comma 9.

ART. 42 Disciplina degli ormeggi

1. E' vietato ormeggiare imbarcazioni di qualsiasi genere fuori dalla zone destinate a tale scopo.
2. Ad ogni boa dovrà essere ormeggiata una ed una sola unità di navigazione.
3. Tutte le manovre eseguite dovranno essere effettuate nella piena osservanza di quanto stabilito nelle norme previste dal Codice della Navigazione.
4. E' fatto obbligo agli utenti di proteggere il proprio natante con adeguati e sufficienti parabordi.
5. Al fine di evitare inconvenienti per motivi di sicurezza e di manovra si fa obbligo ai proprietari dei natanti di lasciare in posizione verticale il motore fuoribordo.
6. E' vietato lo svuotamento delle acque di sentina, lo scarico o l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi e di detriti o altro, sia in acqua sia a terra, pena la decadenza della concessione, come stabilito dall'art. 40, comma 1, lett. o, p, q, del presente Regolamento.
7. I concessionari sono responsabili, sia durante l'ormeggio che in fase di manovra, dei guasti o danneggiamenti arrecati sia alle proprie che ad altre unità di navigazione, alle attrezzature di ormeggio nonché a cose o persone, pena la decadenza della concessione, come stabilito dall'art. 40, comma 1, lett. i del presente Regolamento.
8. I concessionari non devono tenere un comportamento lesivo dei diritti degli altri utenti della zona di ormeggio.
9. L'Autorità Demaniale si riserva il diritto di variare la dislocazione delle assegnazioni, comunque nell'ambito della medesima area, per cause di forza maggiore o al fine di una più razionale utilizzazione dei posti barca.
10. Le aree individuate per l'ormeggio delle imbarcazioni non sono custodite, pertanto nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri è assunta dall'Autorità Demaniale nei riguardi delle unità di navigazione, sia pur regolarmente autorizzate, che ormeggino nelle zone individuate dal presente bando.
11. Non sono riconoscibili responsabilità all'Autorità Demaniale per eventuali danni ed impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali.
12. L'Autorità Demaniale si riserva in caso di eventi speciali, eccezionali o emergenze, di ordinare l'immediata rimozione, anche temporanea, delle unità di navigazione fino a nuovo provvedimento; nulla è dovuto ai concessionari a titolo di risarcimento per la sospensione della concessione in essere; eventuali unità di navigazione non rimosse saranno sgomberate d'ufficio, addebitando ogni onere e spesa ai proprietari delle stesse, come previsto all'art. 43 del presente Regolamento.
13. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Autorità Demaniale ogni atto o fatto che richieda un intervento di vigilanza o di controllo sulle strutture d'ormeggio, ai fini della sicurezza e della miglior gestione delle aree destinate all'ormeggio.
14. Il concessionario è tenuto al rispetto di quanto disciplinato alla parte II del presente Regolamento ed alla sottoscrizione del disciplinare di concessione d'ormeggio di cui all'art. 38 comma 2 contenente gli obblighi e le condizioni a cui la stessa è vincolata.
15. Per tutto quanto non specificamente disciplinato dal presente Regolamento si applica il codice della navigazione, la relativa normativa attuativa e la vigente normativa regionale in materia.

ART. 43 Rimozione delle imbarcazioni

1. L'Autorità Demaniale potrà provvedere d'ufficio alla rimozione dell'imbarcazione in caso di:
 - a. ormeggio abusivo di cui all'art. 41 comma 5 del presente Regolamento;
 - b. decadenza della concessione per quanto disposto all'art. 40 comma 6 del presente Regolamento;
 - c. eventuali ulteriori casi in cui la stessa lo ritenga opportuno/necessario.
2. La rimozione, gestita dall'Autorità Demaniale, avverrà senza obbligo di ulteriore formalità rispetto alla precisazione della motivazione di cui al precedente comma 1.

3. Entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi e continui dalla data di rimozione, il concessionario o il proprietario potrà, presentando idonea documentazione che ne comprovi la proprietà, ottenere la restituzione dell'imbarcazione mediante il versamento di:
 - a. spese sostenute per la rimozione e la custodia;
 - b. sanzione amministrativa pecuniaria, (ex art. 11-ter, comma 5 della L.R. 22/98 e s.m.i.).
4. Qualora non risulti noto il proprietario, gli atti relativi all'inizio del procedimento sono pubblicati all'Albo Pretorio dell'Autorità Demaniale per 30 (trenta) giorni successivi e continui dalla data di rimozione.
5. L'imbarcazione, trascorsi i 30 (trenta) giorni di custodia, potrà essere donata in beneficenza o messa all'asta e il ricavato, al netto delle spese di cui al precedente comma 3, lett. a, e di una quota del 20% di dette spese per coprire i costi della procedura, sarà introitato dall'Autorità Demaniale, fatta salva la possibilità di rivalsa sul concessionario o proprietario per il recupero degli eventuali maggiori costi.
6. Qualora l'asta non avesse esito favorevole, l'imbarcazione potrà essere distrutta o ritirata dall'Autorità Demaniale con le sole spese di rimozione e custodia.
7. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Autorità Demaniale, che ha disposto la rimozione dell'imbarcazione, per danni alla stessa o alle cose in essa contenute.
8. Tutte le spese inerenti il trasporto dell'imbarcazione dal luogo di custodia sono a carico del soggetto che provvederà al suo ritiro.

ART. 44 Vigilanza

1. Fatti salvi i poteri della forza di polizia operante nei laghi, all'interno dei porti e nelle aree ed acque direttamente prospicienti il territorio comunale, è affidata alla Polizia Locale, all'Autorità Demaniale e ad eventuali Enti da essa delegati, l'opera di sorveglianza e di prevenzione degli abusi che potrebbero verificarsi.
2. La vigilanza in materia di demanio lacuale e navigazione interna è regolata dalla normativa regionale vigente e/o dai provvedimenti emanati in materia dall'Autorità Demaniale purché non in contrasto con la normativa regionale stessa.

ART. 45 Gare e altre manifestazioni nautiche

1. Le gare e le manifestazioni nautiche riguardanti il territorio del Comune di Lecco devono essere autorizzate dal Comune di Lecco, quale Autorità Demaniale.
2. Per le gare e manifestazioni nautiche che riguardano uno spazio d'acqua navigabile che interessa uno o più comuni, la domanda per lo svolgimento delle stesse deve essere inoltrata al Consorzio del Lario e dei Laghi Minori, mentre il Comune di Lecco si occuperà delle questioni in ordine ai problemi di sicurezza di cui all'Art. 47, comma 3.
3. Tali manifestazioni devono svolgersi in modo da non costituire pericolo alla navigazione.
4. L'Autorità Demaniale potrà disporre lo spostamento di unità dai rispettivi posti d'ormeggio assegnati qualora sia necessario reperire spazi da impiegare per lo svolgimento di manifestazioni/regate procedendo, previo avviso al proprietario, o autonomamente in caso di irreperibilità dello stesso, a far trasferire le unità interessate in zone di ormeggio individuate dalla stessa Autorità Demaniale per il periodo strettamente necessario.

ART. 46 Domanda di autorizzazione delle manifestazioni nautiche

1. La domanda e la relativa documentazione necessaria dovranno pervenire all'Autorità Demaniale non meno di 30 (trenta) giorni prima della data fissata per le manifestazioni o gare.
2. La domanda in bollo deve indicare:
 - a. i dati anagrafici ed il codice fiscale del responsabile dell'organizzazione sportiva nonché il numero telefonico della sede o recapito per eventuali comunicazioni urgenti;

- b. il percorso, la località, la data, l'ora d'inizio e di conclusione presunta della gara o manifestazione;
 - c. l'eventuale richiesta di sospensione o di cauta navigazione sullo specchio d'acqua interessato alla manifestazione.
3. Nella domanda devono essere autocertificate:
- a. la predisposizione di un servizio antincendio da parte dei Vigili del Fuoco e di un servizio sanitario per eventuali soccorsi;
 - b. la presenza o meno di aree con particolari caratteristiche di tutela ambientale, ittica ecc. e l'impegno al rispetto delle norme ivi previste;
 - c. l'assenza di interferenza del campo di gara con le pubbliche linee di navigazione;
 - d. l'impegno al rispetto di tutte le norme specifiche per il tipo di manifestazione oggetto di autorizzazione e l'assunzione di responsabilità diretta per l'eventuale omissione o mancato rispetto di tali norme;
 - e. polizza assicurativa R.C.T. sottoscritta dal responsabile dell'Ente organizzatore a copertura di eventuali danni che si verificano durante la preparazione e lo svolgimento della manifestazione;
 - f. per le sole manifestazioni con imbarcazioni a motore si dovrà presentare la polizza assicurativa specifica per la copertura di danni ambientali (es. sversamento idrocarburi a seguito incidente) e per la copertura delle spese di bonifica dello spazio acqueo interessato da eventuali incidenti, e una dichiarazione che le caratteristiche tecniche dei mezzi utilizzati, con particolare riferimento alle emissioni acustiche dei motori, rientrano, sulla costa, nei limiti di legge (zonizzazione acustica dei Comuni lacuali...).
4. Alla domanda devono essere altresì allegati:
- a. tre copie di una planimetria (scala 1:2000 o comunque non inferiore) indicante l'esatta località interessata alla gara, la delimitazione del campo di gara, la localizzazione delle eventuali boe di delimitazione del campo di gara e la distanza dalla riva;
 - b. regolamento di gara;
 - c. eventuale autorizzazione della Federazione Sportiva competente;
 - d. eventuali copie di nulla osta da parte di altre Autorità ove ritenuti necessari dall'Autorità Demaniale.

ART. 47 Procedura di autorizzazione delle manifestazioni nautiche

1. L'Autorità Demaniale all'atto del ricevimento della domanda di cui al precedente art.46, avvia l'iter istruttorio con le seguenti modalità:
- a. verifica l'assenza di sovrapposizione della gara con altre manifestazioni già autorizzate per la data richiesta, sullo stesso percorso o nella stessa località (in caso di sovrapposizione, l'Ente autorizzante dovrà fissare con il soggetto richiedente una nuova data o un percorso alternativo);
 - b. richiede un parere sulla richiesta di autorizzazione a:
 - gestori dei servizi pubblici di navigazione di linea;
 - Ente competente al rilascio del parere ambientale e/o ittico qualora la manifestazione si svolga in zone caratterizzate dalla presenza di canneti o assoggettate a particolari vincoli di protezione della fauna ittica;
 - Consorzio del Lario e dei Laghi Minori.
2. L'Autorità Demaniale, valutati i pareri consultivi, procederà al rilascio dell'autorizzazione o del diniego motivato; le domande godono di diritto di precedenza secondo l'ordine di presentazione all'Autorità Demaniale.
3. In relazione ai problemi di sicurezza, all'atto di emissione dell'autorizzazione, l'Autorità Demaniale detterà precise prescrizioni in merito a:
- a. zone destinate agli spettatori;
 - b. divieti di elioterapia e balneazione negli specchi d'acqua adiacenti il percorso di gara;
 - c. divieti di sosta su pontili, chiatte ed unità di navigazione presenti in riva;

- d. interdizione di accesso alle zone nelle quali possono maggiormente prefigurarsi situazioni di pericolo;
 - e. zone in cui deve essere prescritta la sospensione o la cauta navigazione;
 - f. obbligo di procedere alla segnalazione di tutte le prescrizioni con idonei cartelli da posizionarsi a cura dell'organizzatore della manifestazione.
4. L'autorizzazione in oggetto riguarda, principalmente le problematiche inerenti la sicurezza della navigazione; peraltro, per un corretto rapporto con le altre Autorità aventi competenza nel settore, è opportuno che l'Autorità Demaniale proceda a dare adeguate informative, mediante una dettagliata relazione contenente i dati relativi al nominativo del responsabile dell'organizzazione, alla località, al percorso, alla data ed ora d'inizio e di conclusione presunta della manifestazione, nonché circa le prescrizioni, stabilite con l'autorizzazione, per la sicurezza della navigazione; in particolare, dovranno essere informati:
- a. le Autorità di Pubblica Sicurezza locale e provinciale ai fini dell'organizzazione dei necessari servizi di ordine pubblico;
 - b. la Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per le determinazioni di competenza in materia di sicurezza;
 - c. la circoscrizione aeroportuale competente per l'uso dello spazio aereo per quanto riguarda le manifestazioni nautiche con uso di aeromobili e simili (Civilavia deve inviare comunicazione agli enti interessati, ad es. Prefettura, Questura, al fine di informarli del rilascio dell'autorizzazione).
5. Per garantire celerità all'invio delle informative di cui al precedente comma 4, le stesse potranno essere inviate alle Autorità locali competenti mediante fax o posta elettronica.

ART. 48 Norma Transitoria

1. Si intende per fase transitoria ai sensi del presente articolo, il periodo di tempo che intercorre tra la data di approvazione del presente Regolamento e la data di approvazione della GRADUATORIA FINALE delle assegnazioni degli spazi acquei per ormeggio, di cui all'art. 36, comma 1 aggiudicati come previsto dall'art. 31 comma 1 del presente Regolamento.
2. Nel periodo transitorio di cui al precedente comma 1 del presente articolo, coloro che hanno corrisposto almeno 5 (cinque) annualità del canone d'ormeggio:
 - a. possono mantenere il posto occupato fino a nuova assegnazione, oltre la quale il posto dovrà essere lasciato a disposizione del nuovo concessionario, pena la rimozione dell'imbarcazione ai sensi dell'art. 43 del presente Regolamento;
 - b. devono corrispondere all'Autorità Demaniale una quota del canone annuale di cui all'art. 39 comma 2 in relazione al periodo di proroga usufruito;
3. Durante la fase transitoria, l'Autorità Demaniale procederà all'emissione di un bando per l'assegnazione di ormeggi, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

PARTE TERZA **“ SPESE DI GESTIONE”**

ART. 49 Spese di gestione

1. Per spese di gestione ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a. le spese di istruttoria, quale corrispettivo per avviare il procedimento amministrativo;
 - b. il deposito cauzionale, quale garanzia per il rilascio della concessione, sempre dovuto e determinato ai sensi dell'art. 11, comma 3-quinquies della L.R. 22/98;
2. Per tutti i procedimenti di cui alla Parte Prima e Parte Seconda del presente Regolamento, il richiedente, ad esclusione della stessa Amministrazione Comunale, deve versare le spese di cui al precedente comma 1, definite dall'Autorità Demaniale con proprio atto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari, alle direttive nazionali e regionali vigenti in materia.